Nota (1)

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Ante modifiche del D.L. n. 124/2019	*Post* modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del D.L. n. 124/2019
Art. 2 *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* **(1)**	**Art. 2** *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* **(1)**
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	**1.** È punito con la reclusione da **quattro a otto** anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. *(Le parole «quattro a otto» sono state così sostituite* **(2)** *alle precedenti «un anno e sei mesi a sei» dall'art. 39, comma 1, lett. a), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	**2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
	2-*bis*. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. *(Comma aggiunto* **(2)** *dall'art. 39, comma 1, lett. b), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*

(1) In precedenza l'articolo era stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 **(in *"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1488*)**.

(2) Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157, tali modifiche hanno efficacia dal 24.12.2019 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della L n. 157/2019 di conversione del sopracitato DL n. 124/2019.

NELLA PAGINA SEGUENTE SI RIPORTA IL TESTO A FRONTE DELL'ART. 3, DEL D.LGS. 10/03/2000, N. 74

Nota (2)

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Ante modifiche del D.L. n. 124/2019	*Post* modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. *c)*, del D.L. n. 124/2019
Art. 3 *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* **(1)** **1.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. **2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. **3.** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	**Art. 3** *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* **(1)** **1.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da **tre a otto** anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *(Le parole «tre a otto» sono state così sostituite* **(2)** *alle precedenti «un anno e sei mesi a sei» dall'art. 39, comma 1, lett. c), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)* *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. **2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. **3.** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) In precedenza l'articolo era stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 **(in *"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1488*)**.

(2) Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157, tale sostituzione ha efficacia dal 24.12.2019 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della L n. 157/2019 di conversione del sopracitato DL n. 124/2019.

Nota (3)

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Ante modifiche del D.L. n. 124/2019	*Post* modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. *d), e), f)* e *g)*, del D.L. n. 124/2019
Art. 4 *Dichiarazione infedele* **(1)**	**Art. 4** *Dichiarazione infedele* **(1)**
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:	**1.** Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da **due anni a quattro anni e sei mesi** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: *(Le parole «due anni a quattro anni e sei mesi» sono state così sostituite* **(2)** *alle precedenti «uno a tre anni» dall'art. 39, comma 1, lett. d), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;	*a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro **centomila**; *(La parola «centomila» è stata così sostituita* **(2)** *alla precedente «centocinquantamila» dall'art. 39, comma 1, lett. e), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.	*b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro **due** milioni. *(La parola «due» è stata così sostituita* **(2)** *alla precedente «tre» dall'art. 39, comma 1, lett. f), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
1-*bis*. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.	**1-*bis*.** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-*ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.	**1-*ter*.** Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che **complessivamente** considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*. *(La parola «complessivamente» è stata così sostituita* **(2)** *alla precedente «singolarmente» dall'art. 39, comma 1, lett. g), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*

(1) In precedenza l'articolo era stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 **(in *"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1488*)**.

(2) Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157, tali modifiche hanno efficacia dal 24.12.2019 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della L n. 157/2019 di conversione del sopracitato DL n. 124/2019.

Nota (4)

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Ante modifiche del D.L. n. 124/2019	*Post* modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. *h)* e *i)*, del D.L. n. 124/2019
Art. 5 *Omessa dichiarazione* **(1) (2)**	**Art. 5** *Omessa dichiarazione* **(1) (2)**
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	**1.** È punito con la reclusione da **due a cinque anni** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. *(Le parole «due a cinque anni» sono state così sostituite* **(3)** *alle precedenti «un anno e sei mesi a quattro anni» dall'art. 39, comma 1, lett. h), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
1-*bis*. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.	**1-*bis*.** È punito con la reclusione da **due a cinque anni** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. *(Le parole «due a cinque anni» sono state così sostituite* **(3)** *alle precedenti «un anno e sei mesi a quattro anni» dall'art. 39, comma 1, lett. i), del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157)*
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	**2.** Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96, il reato di cui al presente art. 5 del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 dell'art. 1-*bis* del sopracitato DL n. 50/2017.

(2) In precedenza l'articolo era stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 **(in *"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1488*)**.

(3) Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157, tale sostituzione ha efficacia dal 24.12.2019 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della L n. 157/2019 di conversione del sopracitato DL n. 124/2019.